



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 23/07/2026 N° 112

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventitré del mese di luglio dell'anno duemilaventisei alle ore 09:30.

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
FABIO NICOLETTA	Si		FALORNI MARCO	Si	
CIACCI DAVIDE	Si		PELUSO ORAZIO	Si	
CAMPOLO MARIA ANTONIETTA		Si	RAPONI MARIA CONCETTA	Si	
ANICHINI EMANUELA	Si		BOSSINI FRANCO	Si	
BORGHI FRANCESCA	Si		MASI ALESSANDRO	Si	
MAGGIORELLI BERNARDO	Si		MICHELI LUCA	Si	
CROCIANI MONICA	Si		PICCINNI GABRIELLA	Si	
BALLINI MARCO		Si	MAZZARELLI GIULIA		Si
DE ANGELIS PIERLUIGI	Si		TORTORELLI ADRIANO		Si
DE RISI ENZO	Si		FERRETTI ANNA	Si	
PANNONE ALESSIA	Si		PACCIANI FABIO		Si
CAMPANI SARAH	Si		GRICCIOLI VANNI		Si
ARMINI SILVIA	Si		PARRI CHIARA	Si	
CORTONESI MICHELE		Si	CASCIARO MONICA		Si
CESAREO FRANCESCA		Si	CASTAGNINI MASSIMO	Si	
PUCCI LEONARDO	Si		MARZUCCHI GIANLUCA	Si	
BONDI LORENZA	Si				

Totale presenti: 24

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale:

CIACCI DAVIDE

NARDI GIULIO

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Il presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

- -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

EVIDENZIATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che ha stabilito che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/1999 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi

e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021 di ARERA;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA del 5/08/2025 n. 397, che ha approvato il metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio, ossia dal 2026 al 2029, apportando modifiche all'elaborazione del PEF;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA del 5/08/2025 n. 397, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo segnatamente che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 386/2023 ARERA ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'introduzione di alcune voci (UR1,a e UR2,a), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;
- sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, è stata istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Siena è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha adottato il procedimento per la formazione del PEF 2026 secondo il metodo tariffario MTR-3 sopra richiamato;

RICORDATO che:

- con propria precedente Deliberazione, adottata in data odierna, avente a oggetto "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2026 AI FINI TARI", è stato approvato il PEF Tari 2026, trasmesso dall'Autorità d'Ambito, dell'ammontare pari a € 15.740.117;
- al Piano Economico Finanziario 2026 deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di

funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 legge 147/2013, applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Siena del 5% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 16.527.122,9 e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

- il PEF Tari 2026 prevede un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DTAC/2025 pari a € 15.740.117 complessivi, di cui € 9.560.351 relativi alla parte variabile e € 6.179.766 relativi alla parte fissa;
- la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR1,a pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per UR2,a pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n. 133/2025 di ARERA ha previsto la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario 2026 individua i costi fissi e i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/1999;

RICORDATO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n.

158/1999;

PRESO ATTO dei costi contenuti nel PEF Tari 2026;

RILEVATA la necessità di definire le Tariffe Tari 2026, con ripartizione dei costi, risultanti dal PEF 2026 approvato in data odierna, a carico delle utenze domestiche e non domestiche, come meglio dettagliato nell'all. 1) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, oltre al Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2026 e Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2026, , come meglio dettagliato nell'all. 2) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO necessario prevedere un'attribuzione dei costi al 43,75% alle utenze domestiche e del 56,25% alle utenze non domestiche, come meglio dettagliato nell'all. 2) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di consentire un prelievo più equo e di mitigare le rigidità imposte dal modello ARERA, perseguendo una perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

RICORDATO infatti quanto previsto dal comma 652 dell'art. 1 legge 147/2013, secondo cui *“al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

RILEVATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2026, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti del decreto;

RICORDATO inoltre che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della legge 147/2013;*

RICHIAMATO:

- *l'articolo 3 comma 5-quinquies del d.l. 228/2021 secondo cui "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*
- *l'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale, modificando la legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha posticipato al 31 luglio di ogni anno il termine ultimo per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), a partire dal 2026;*
- *l'articolo 43 comma 11 del d.l. 50/2022 che ha modificato il citato art. 3 comma 5-quinquies d.l. 228/2021, secondo cui “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- *l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 che ha stabilito che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-bis, del citato d.l. 201/2011 secondo cui *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato d.l. 201/2011 secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RAMMENTATO che la legge 147/2013 ha stabilito che *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto n. 103 del 07.11.2022 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2025 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RILEVATA la necessità di prevedere per l'anno 2026 le seguenti date di scadenza del versamento della TARI:

- 15 settembre 2026: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
- 15 ottobre 2026: seconda rata;
- 15 novembre 2026: terza rata;
- 31 dicembre 2026, quarta rata;

RITENUTO necessario per l'anno 2026 prevedere le esenzioni e agevolazioni che saranno finanziate con risorse proprie stanziare nel bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, come meglio di seguito dettagliate:

ESENZIONI EX ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

- lett. a), esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500, da presentare entro il 31/03/2026;
- lett. d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;

RICHIAMATO:

- il d.lgs. 267/2000;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2026/2028 approvato con propria precedente deliberazione n. 222 del 18/12/2025;

- il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con propria precedente Deliberazione n. 224 del 18/12/2025;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento delle Entrate tributarie ed extratributarie;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" esprimendo parere favorevole a maggioranza in data 22/07/2026;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per l'anno 2026, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, come meglio dettagliato nell'all. 1) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. 158/1999, sulla base del PEF Tari 2026, approvato con propria precedente Deliberazione adottata in data odierna, unitamente al Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche e dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2026, allegato 2) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di stabilire per l'anno 2026 le seguenti scadenze Tari:

- 15 settembre 2026: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
- 15 ottobre 2026: seconda rata;
- 15 novembre 2026: terza rata;
- 31 dicembre 2026, quarta rata;

4. Di stabilire per l'anno 2026 le esenzioni e agevolazioni, finanziate con risorse proprie stanziare nel bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, come meglio di seguito dettagliate:

- ESENZIONI EX ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

- lett. a), esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500, da presentare entro il 31/03/2026;
- lett. d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;

5. Di stabilire inoltre che per la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013 e dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito;

6. Di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

7. Di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 legge 147/2013, e che tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

8. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%;
9. Di dare atto che la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR1,a pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per UR2,a pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi, da aggiungersi alla tassa sui rifiuti (TARI), inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;
10. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal d.m. n. 24 del 21/01/2025 e con Deliberazione n. 133/2025/R/Rif ARERA, è stata istituita una componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI da addebitare nella prima bolletta utile;
11. Di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti e al competente servizio di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione "Amministrazione Trasparente" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL; indi con separata votazione, resa nelle forme di legge;

Altresì, con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dalla vigente normativa.

Il Presidente richiamata l'illustrazione svolta nel precedente atto n. 111, in pari data, dichiara aperta la discussione.

Non essendovi alcun intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 24
Astenuti	n. 6 (Castagnini, Ferretti, Marzucchi, Masi, Micheli, Piccinni)
Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 18

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 24
Astenuti	n. 6 (Castagnini, Ferretti, Marzucchi, Masi, Micheli, Piccinni)
Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 18

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to CIACCI DAVIDE

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 28/07/2026

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 28/07/2026

Il Il Dirigente
f.to Dott.ssa Federica Caponi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/07/2026

Siena, li 28/07/2026

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA